



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
(Provincia di Grosseto)**

**VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE**

*Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica*

**DELIBERA N° 28 del 31/05/2024**

**OGGETTO: Integrazione all'art. 53 - bis al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.**

**L'anno duemilaventiquattro, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 08:45 in**

**Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.**

**Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:**

		<b>Presente:</b>			<b>Presente:</b>
<b>NAPPI ELENA</b>	<b>S</b>		<b>BIANCALANI JESSICA</b>	<b>S</b>	
<b>MAZZARELLO FEDERICO</b>	<b>S</b>		<b>QUARATESI COSTANZA</b>	<b>S</b>	
<b>MARIANI ISABELLE</b>	<b>S</b>		<b>GIANNOTTI IANETTA</b>	<b>S</b>	
<b>LORENZINI SUSANNA</b>	<b>S</b>		<b>IAVARONE ALDO</b>	<b>S</b>	
<b>MASSETTI WALTER</b>	<b>S</b>		<b>CESARIO ALFREDO</b>	<b>S</b>	
<b>MUCCIARINI SANDRA</b>	<b>S</b>		<b>MAZZINI EDOARDO</b>	<b>S</b>	
<b>TAVARELLI FABIO</b>	<b>N</b>				

12                      **Presenti**

1                        **Assenti**

**Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Riccardo Masoni.**

**Assume la Presidenza il Presidente MARIANI ISABELLE.**

## PROPOSTA DI DELIBERA

**PREMESSO CHE** l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.”*, così come confermato dal comma 6, dell'articolo 14, del D.Lgs. n.23/2011 *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.”*, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate disponendo che:

*-“... i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti...”*;

**VISTO** che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 21/01/2021, n. 23 del 30/04/2021 e n. 21 del 22/03/2022 è stato approvato il nuovo *“Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”*, su espressa richiesta di associazioni del settore commerciale, e sono stati modificati alcuni articoli al fine di un migliore utilizzo dello spazio pubblico concedibile alle attività presenti all'interno del territorio comunale;

### **VISTE:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 22/12/2023, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 11/01/2024, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

**PRESO ATTO** che si rende necessario ampliare le facoltà di occupazione di suolo pubblico per i casi sotto riportati:

- Occupazioni di suolo pubblico a favore di attività ricettive, a seconda di alcuni parametri, i proprietari o i gestori di strutture ricettive con sede sul territorio comunale (es. alberghi, ecc.), siano persone fisiche o giuridiche, possono richiedere uno spazio corrispondente ad un posto auto nell'area antistante o in prossimità della propria attività. Tale richiesta può essere effettuata anche tramite un'Associazione di categoria per conto dei propri consociati;
- Occupazioni temporanee orarie a favore delle aziende che effettuano trasporto e consegna di materiale pesante, e che per lo scarico della merce hanno la necessità di effettuare una occupazione temporanea del suolo pubblico, tramite una autorizzazione annuale con pagamento forfettario;

**VISTO** che con la Delibera di Consiglio n. 14 del 30 aprile 2024 venivano approvati in nuovi articoli 53-bis *“Occupazioni di suolo pubblico a favore di attività ricettive”* e art. 54-bis *“Occupazione temporanea oraria”*, nel Regolamento di cui trattasi;

**DATO ATTO** che per un refuso nell'art 53-bis non erano stati inseriti i punti 8, 9 e 10 e che risulta doveroso integrare lo stesso con tale previsione;

**VISTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)”* e s.m.i.;

**VISTE** le disposizione normative citate in premessa;

## DISPOSITIVO

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, **le integrazioni dei punti 8, 9 e 10 all'art 53-bis approvato con la Delibera di Consiglio n. 14 del 30 aprile 2024 che recitano:**

*8. Al fine di salvaguardare l'usufruibiltà di un'area ad altri utenti della strada, nell'eventualità in cui in una medesima strada dovessero essere presentate più richieste, l'Amministrazione potrà assegnare un medesimo stallo in promiscuità fra più attività ripartendo il pagamento in modo equo in base alle attività richiedenti.*

*9. A tutela della usufruibiltà degli stalli di sosta da parte di altri utenti, nel caso in cui le attività ricettive avessero disponibilità di accessi carrabili con spazi interni, tali soggetti non avranno diritto alla concessione di uno spazio esterno corrispondente ad un posto auto.*

*10. Il presente articolo va in deroga al comma 8 dell'art. 52 del presente Regolamento.*

- 2) di dare atto che il parere tecnico sarà sottoscritto sia dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale che dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;
- 3) di procedere alla pubblicazione della delibera di modifica e approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge;
- 4) di dare atto che le presenti integrazioni saranno immediatamente esecutive alla data dell'esecutività della presente deliberazione.

**Testo coordinato art. 53 – bis con le integrazioni in oggetto evidenziate in “nero”.**

***Articolo 53-bis – Occupazioni di suolo pubblico a favore di attività ricettive***

1. I proprietari o i gestori di strutture ricettive con sede sul territorio comunale, siano persone fisiche o giuridiche, possono richiedere uno spazio corrispondente ad un posto auto nell'area antistante o in prossimità della propria attività. Tale richiesta può essere effettuata anche tramite un'Associazione di categoria per conto dei propri consociati.  
Il ritiro dovrà essere effettuato dal concessionario.
2. L'area dovrà essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo (linea di 15 cm in vernice spartitraffico) e dovrà essere installato un cartello di divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto autorizzati muniti di apposito contrassegno e/o altro segno distintivo) con pannello integrativo indicante il numero di occupazione di suolo pubblico. Là dove non presente, la segnaletica dovrà essere realizzata dal richiedente. Sempre a spese del richiedente sarà possibile indicare su un pannello accessorio il nome della struttura ricettiva titolare dell'occupazione di suolo pubblico, sia con segnaletica orizzontale che con segnaletica verticale;
3. La sosta temporanea sarà consentita solo ai veicoli dei clienti provvisti apposito contrassegno e/o altro segno distintivo che dovrà essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo. In alternativa il cliente potrà esporre copia della prenotazione. Tali veicoli potranno sostare per un periodo massimo di 30 minuti al fine di potere effettuare le operazioni di carico/scarico bagagli. La struttura ricettiva titolare dell'occupazione di suolo pubblico, al fine di evitare abusi da parte di terzi, potrà occupare e delimitare lo spazio con “catenelle leggere e/o altro oggetto di immediata rimozione e comunque con elementi leggeri e visibili che non possano creare pericolo per la ordinaria circolazione stradale”. Tutti gli oggetti che non siano idonei a tale funzione saranno ritenuti vietati e pertanto verranno considerati come un'occupazione di suolo pubblico abusiva.
4. Lo spazio concesso dovrà essere compatibile con la viabilità e non dovrà creare ingombri alle corsie di transito; dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada in relazione alle distanze dalle intersezioni.
5. Potrà essere concesso uno spazio per un'attività ricettiva che dimostri di avere almeno 8 camere o un minimo di 16 posti letto.
6. Il richiedente è tenuto ad assumersi gli impegni sotto specificati:
  - dovrà corrispondere il canone per l'occupazione e dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, alla materiale installazione della segnaletica stradale ed alla tracciatura delimitazione orizzontale dello spazio concesso, salvo che tale segnaletica non sia già presente;
  - Nei seguenti casi la Concessione di Suolo pubblico verrà revocata:
    - a) Mancato pagamento del Canone Patrimoniale;
    - b) Almeno 2 abusi della concessione nell'anno solare da parte del titolare;
    - c) Motivi di interesse pubblico con rimborso del Canone Patrimoniale in quota parte per il periodo non usufruito.
7. File Allegato 1), con fig. 1 Segnaletica stradale verticale e fig. 2 Segnaletica stradale orizzontale di riferimento.
8. ***Al fine di salvaguardare l'usufruità di un'area ad altri utenti della strada, nell'eventualità in cui in una medesima strada dovessero essere presentate più richieste,***

*l'Amministrazione potrà assegnare un medesimo stallo in promiscuità fra più attività ripartendo il pagamento in modo equo in base alle attività richiedenti.*

*9. A tutela della usufruibilità degli stalli di sosta da parte di altri utenti, nel caso in cui le attività ricettive avessero disponibilità di accessi carrabili con spazi interni, tali soggetti non avranno diritto alla concessione di uno spazio esterno corrispondente ad un posto auto.*

*10. Il presente articolo va in deroga al comma 8 dell'art. 52 del presente Regolamento.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Dato atto che la seduta odierna si è tenuta in modalità mista ai sensi dell'art 30 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e che risulta collegato da remoto l'Assessore Mucciarini;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con voti favorevoli n. , astenuti , contrari 0 resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

### **DELIBERA**



Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente  
MARIANI ISABELLE

Segretario Generale  
Dott. Riccardo Masoni

**Ufficio Proponente:**

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
**(Provincia di Grosseto)**

**PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267**

**OGGETTO:** Integrazione all'art. 53 - bis al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:

**Parere: Favorevole**

**Note:**

Eventuali allegati n. \_\_\_\_\_

li 20/05/2024

Il Responsabile del Servizio  
( EDOARDO MORROCCHI )

Il Responsabile del Procedimento  
( EDOARDO MORROCCHI )

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
**(Provincia di Grosseto)**

**PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267**

**OGGETTO:** Integrazione all'art. 53 - bis al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

**Parere: Favorevole**

Note:

Eventuali allegati n. \_\_\_\_\_

li 21/05/2024

Il Responsabile
PAOLA TASSELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----0000000-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 31/05/2024

OGGETTO: Integrazione all'art. 53 - bis al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 13/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Lì 13/06/2024**

Il Responsabile

Dott. Riccardo Masoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.